

**COMUNE DI MONZA  
SERVIZIO GARE**

**Disciplinare integrativo del bando di gara a procedura aperta per l'appalto dei  
Lavori di rimozione elementi inquinanti presso edifici pubblici – Codice CUP  
B54B15000090004 – CIG 67108608DB**

**1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE**

Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) al Servizio Gare del Comune di Monza, III°Piano P.zza Trento e Trieste 1.

Il plico deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato e recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente, l'indirizzo PEC, il codice fiscale del concorrente o dei concorrenti, le indicazioni relative all'oggetto della gara, nonché la dicitura **“OFFERTA - NON APRIRE”**.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, indipendentemente dalla modalità utilizzata. Il Servizio Gare è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Scaduto tale termine non sarà accettato nessun altro piego contenente un'offerta anche se sostitutiva di altra precedentemente presentata.

**SEZIONE I**

Il plico principale deve contenere al suo interno due buste a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

**“A - Documentazione” e “B - Offerta economica”.**

Nella busta **“A - Documentazione”** devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. **a pena di esclusione**, cauzione provvisoria ex art. 93 D.Lgs. 50/2016, pari a € **4.558,05** corrispondente al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. E' ammesso esclusivamente l'arrotondamento a 1 Euro inferiore. La cauzione può essere costituita alternativamente:
  - da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – p.zza Carducci, 6 – Monza, corredata a **pena di esclusione** da impegno di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione dell'appalto la garanzia fidejussoria di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016;
  - da fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/1993.

La garanzia, a **pena di esclusione**, deve prevedere espressamente:

- la validità temporale di **360** giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile
- la sua operatività entro **15** giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Le fidejussioni o le polizze devono essere sottoscritte, a **pena di esclusione**, in originale dal fidejussore/garante. E' ammessa la presentazione della polizza fidejussoria rilasciata con il sistema della firma digitale, purchè venga allegata copia cartacea della polizza con il codice per il controllo della stessa.

In caso di R.T.I. costituendo la cauzione deve essere intestata, **a pena di esclusione**, al raggruppamento di imprese, con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono usufruire della riduzione dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, allegando copia del relativo certificato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, per beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, da tutte le Imprese associate o associande.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art.93, comma 6, D. Lgs 50/2016 in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita alla sezione VI del Bando di gara, a condizione che la garanzia provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

2. **a pena di esclusione**, pagamento del contributo di € 20,00 a favore dell' A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione, inserendo il seguente **CODICE CIG 67108608DB** da documentare mediante produzione della ricevuta del versamento effettuato.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- **online** mediante carta di credito; **in questo caso l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara;**

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.**

Per il pagamento occorre consultare le *“Istruzioni relative alle contribuzioni in vigore dall'1/1/2011”* disponibili sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it), iscrivendosi on line al nuovo *“Servizio Riscossione Contributi”* raggiungibile dalla sez. Servizi della homepage del sito dell'A.N.A.C.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del D. Lgs. n. 50/2016, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita alla sezione VI del Bando di gara, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

3. **documento “PASSOE”** rilasciato dal servizio AVCPASS, **sottoscritto dal legale rappresentante**, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale A.N.A.C. – Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, seguendo le relative istruzioni).

In caso di ATI il documento PASSOE deve riportare tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve riportare l'impresa ausiliata e quella ausiliaria.

4. **a pena di esclusione**, istanza di partecipazione alla gara – **RimozioneInquinanti\_DICH -**, in competente marca da bollo da € 16,00, contenente, **a pena di esclusione**, le seguenti dichiarazioni:

(a) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.IA.A. competente, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Presidente, del Vice Presidente, dei Direttori Tecnici, dei Procuratori ed Institori (ove previsti), del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza, persona fisica o giuridica,

- in caso di società di capitali con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi). Dichiarazione di analogo contenuto dovrà, a pena di esclusione, essere resa, nelle stesse forme, anche nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. con riferimento ai dati comunque certificabili producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- (b) per le società Cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04 e per le Cooperative sociali di essere iscritte all'albo regionale ai sensi della legge 381/91, per le attività inerenti l'oggetto dell'appalto, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
  - (c) di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
  - (d) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
  - (e) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
  - (f) di aver preso conoscenza e di accettare i contenuti dell'"Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel territorio della Provincia di Monza e Brianza" sottoscritto dal Comune di Monza e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori edili impegnandosi a sottoscriverlo in caso di aggiudicazione;
  - (g) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento (pubblicato sul sito internet comunale [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it) – amministrazione trasparente – personale – codice disciplinare personale), adottato dal Comune di Monza con deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 16/7/2015, pena la risoluzione del contratto;
  - (h) di accettare, senza riserve, le norme e le condizioni contenute nel capitolato speciale di appalto, nei suoi allegati e negli elaborati progettuali;
  - (i) di impegnarsi ad eseguire i lavori nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato speciale di appalto e dagli atti di gara.

**L'istanza di partecipazione alla gara è soggetta ad imposta di bollo in base alla Tariffa allegato A del d.P.R. n. 642/1972. In caso di mancato assolvimento dell'imposta, la Stazione Appaltante provvederà a dar corso alla regolarizzazione ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 642/1972.**

L'istanza, inoltre, deve:

- riportare i dati relativi al concorrente (denominazione, indirizzo, codice fiscale, partita IVA, recapito telefonico, fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC);
- precisare la categoria di appartenenza dell'impresa (micro, piccola, media, grande);
- autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e PEC e, ai sensi del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento della presente procedura di gara;
- autorizzare espressamente ai sensi della L.241/90 il rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione. In alternativa il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati. In mancanza, l'offerta si intenderà accessibile e la Stazione Appaltante potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di successiva opposizione da parte dei controinteressati.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell'art.105 D.Lgs. 50/2016 deve rendere, in sede di gara, idonea dichiarazione indicando le specifiche lavorazioni. In mancanza il subappalto non sarà autorizzato.

L'istanza, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Impresa; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore allegando la relativa procura.

In caso di R.T.I. non ancora costituita le suddette dichiarazioni dovranno essere rese, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti del raggruppamento.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, sono tenuti, **a pena di esclusione**, ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D. lgs. n. 50/2016, sono tenuti, **a pena di esclusione**, ad indicare, in sede di gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.45,comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, l'ente consortile deve rendere, **a pena di esclusione**, tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 4. Ogni singola impresa consorziata indicata per l'esecuzione dei lavori deve rendere, **a pena di esclusione**, tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 4.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia dello Statuto, nonchè l'elenco delle consorziate.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) ed e) del D. lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 si rinvia alle disposizioni dell'A.N.A.C. (Determinazione n. 3 del 23/4/2013) e all'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. In tale ipotesi trova applicazione anche la prescrizione di cui all'art. 48 comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 45 lett. e del D.Lgs n. 50/2016) per conto solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere n.158/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.

5. **a pena di esclusione**, autocertificazione (in carta semplice) **relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione – Documento di Gara Unico Europeo – (modello\_DGUE)** con la quale il legale rappresentante dichiara, **a pena di esclusione**:

**a)** di possedere l'attestazione di qualificazione SOA in corso di validità dell'Impresa in categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste dal punto II.2.1) del bando di gara, da documentare allegando copia del relativo certificato;

**b)** l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 **riguardo i seguenti soggetti:**

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. Vicepresidente), i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci (Qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per entrambi deve essere presentata, a pena di esclusione, l'autocertificazione. Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica, la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici);
- il/i procuratore/i;
- l'/gli institore/i;

**c)** di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001).

L'autocertificazione, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in originale e corredata, a **pena di esclusione**, da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese, a **pena di esclusione**, dalla mandataria e dalle mandanti ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

**6. a pena di esclusione**, autocertificazione in carta semplice (**Rimozione Inquinandi\_ModelloCessati**) con la quale il legale rappresentante dichiara, per quanto di sua conoscenza, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento ai seguenti soggetti:

- soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando dalle cariche (**qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 il concorrente dovrà indicare il motivo di esclusione e allegare la documentazione probatoria a dimostrazione della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata**);
- nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo di azienda (in qualsiasi forma compreso l'affitto), incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, a **pena di esclusione**, anche per i soggetti indicati dall'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione.

L'autocertificazione, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in originale e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), l'autocertificazione deve essere resa, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, della mandataria e delle

mandanti, ovvero del Consorzio e di ogni singola Impresa Consorziata, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

Con riferimento alle autocertificazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (punti 5 e 6 del presente disciplinare), si precisa che nelle dichiarazioni devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.).

Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione e per le quali sia intervenuto apposito provvedimento del giudice competente, qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con appositi provvedimenti oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del "Documento di Gara Unico Europeo" e del "Modello Cessati" (predisposto dalla stazione appaltante), per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

#### **PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE SONO STATI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE.**

1. In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 186-bis, comma 5 del R.D. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al Giudice Delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

2. Una volta ottenuta l'autorizzazione dal Giudice Delegato, che la rilascia sentita l'A.N.A.C. in base all'art. 110, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato, in originale o in copia conforme;
- b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del R.D. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del Giudice Delegato di cui alla precedente lettera a);
- c) qualora l'A.N.A.C., sentita dal Giudice Delegato, abbia imposto l'avvalimento dei requisiti di altro operatore economico, la documentazione relativa a tale avvalimento, come prevista nei suoi elementi essenziali dall'art. 186-bis comma 5 lett. b) del r.d. n. 267/1942 e dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.

7. dichiarazione di visione del progetto e sopralluogo dell'area oggetto d'intervento, rilasciata dall'Ufficio Progettazione Architettonica – p.zza Trento e Trieste - Monza  
Per tale incombenza da effettuarsi, a pena di esclusione, entro il g. 14/09/2016 contattare per appuntamento il suddetto ufficio: Tel. 0392372326-455 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – Fax 0392372565.

La presa visione/sopralluogo dovrà essere effettuata esclusivamente dai Legali Rappresentanti, dai Direttori Tecnici o da un dipendente del concorrente munito di delega in originale.

Può ritenersi ammissibile alle attività di presa visione solo il procuratore che sia munito dei necessari poteri di rappresentanza e sia titolare di cariche o qualifiche all'interno dell'impresa concorrente, risultanti dal certificato della C.C.I.A.A.

In caso di R.T.I. non formalmente costituito, il sopralluogo può essere effettuato dalla mandataria o dalla mandante. In caso di Consorzio il sopralluogo può essere effettuato dal Consorzio o dall'impresa consorziata designata dallo stesso esecutrice dell'appalto in argomento.

8. a pena di esclusione, documento "Codice Etico" (RimozioneInquinanti\_Codice\_Etico) riferito all'oggetto dell'appalto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di R.T.I. / Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per l'esecuzione dell'appalto.

Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico

- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
- comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara;
- avvalorata l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti dei modelli predisposti dalla stazione appaltante nei termini indicati dal presente disciplinare.

I Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti al momento della gara devono, altresì, produrre:

- a pena di esclusione, atto di impegno (RimozioneInquinanti\_Mod.RTI) sottoscritto da tutte le imprese associate (mandanti e mandataria), a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo, mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 ciascuna impresa raggruppata dovrà essere in possesso di adeguata attestazione SOA per la quota di partecipazione dichiarata nell'atto di impegno.

La mandataria, in caso di R.T.I. orizzontale, deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti; in caso di R.T.I. misto deve possedere la percentuale maggioritaria nel segmento orizzontale del raggruppamento. Si precisa che l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

In caso di R.T.I. verticale i requisiti richiesti dal bando devono essere posseduti, a pena di esclusione, dalla capogruppo nella categoria prevalente e nella categoria scorporabile dalla mandante.

**Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito:**

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

Per i concorrenti non residenti in Italia, è richiesta documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

## SEZIONE II

AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono

presentare:

**1) L'OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE/AUSILIATO DOVRA' PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:**

**A) a pena di esclusione**, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente-, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante, indirizzo PEC);

**B) a pena di esclusione**, originale o copia autentica (ai sensi dell'art. 18 del DPR n. 445/2000) del contratto di avvalimento stipulato in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente/ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie dettagliatamente indicate per tutta la durata dell'appalto. Il contratto deve riportare, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 88 del DPR n. 207/2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse (materiali ed immateriali) prestate dall'ausiliaria.

**2) L'OPERATORE ECONOMICO AUSILIARIO DOVRA' PRESENTARE I SEGUENTI DOCUMENTI:**

**A) a pena di esclusione**, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria - con la quale attesta il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento;

**B) a pena di esclusione**, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, contenente le dichiarazioni di cui al punto 4 del presente disciplinare (RimozioneInquinanti\_ModelloDich);

**C) a pena di esclusione**, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, con la quale lo stesso dichiara l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da punto 5 del presente disciplinare (**modello\_DGUE**);

**D) a pena di esclusione**, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, con la quale lo stesso dichiara, per quanto di sua conoscenza, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, come da punto 6 del presente disciplinare (**modello\_Cessati**);

**E) a pena di esclusione** dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante-, con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;

**F) a pena di esclusione**, dichiarazione -resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ausiliaria-, con la quale attesta che l'operatore economico non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016;

**G) a pena di esclusione**, documento "Codice Etico" (RimozioneInquinanti\_CodiceEtico) riferito all'oggetto dell'appalto, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.

Le dichiarazioni devono essere, **a pena di esclusione**, sottoscritte in originale e corredate da copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto sopra richiamato, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente disciplinare

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, le autocertificazioni di cui alle sopra indicate lettere B)



C) D) e G) del presente disciplinare devono essere rese, **a pena di esclusione**, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che della stessa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'impresa ausiliaria non potrà fornire avvalimento per più di un componente di una medesima A.T.I. (Determinazione Anac n. 2/2012).

Per quanto non espressamente richiamato in tema di avvalimento si rinvia alle prescrizioni dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

## **SEZIONE III**

### **SOCCORSO ISTRUTTORIO – SANZIONE PECUNIARIA**

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste **a pena di esclusione** dal Bando e dal Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita alla sezione VI del Bando di gara.

In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari. Nello stesso termine e contestualmente alla presentazione della documentazione di integrazione o di regolarizzazione, deve essere presentata, a pena di esclusione, il documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria.

**Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché la regolarizzazione senza il pagamento della sanzione costituisce causa di esclusione definitiva.**

**La sanzione e' dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.**

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al comma 9 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili con il pagamento della sanzione:

- tutti i casi di offerte inammissibili stabiliti dall'art. 59, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
- offerta pervenuta fuori termine;
- carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa (art. 83, c. 9, D. Lgs. n. 50/2016);
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- il mancato possesso del requisito di capacità tecnica / qualificazione SOA;
- il mancato pagamento del contributo a favore dell'Anac;
- sopralluogo non effettuato alla scadenza del termine indicato al punto 7 del presente disciplinare;
- la mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento da parte del concorrente/ausiliario (punto 1 lett. A) pag.8 del presente disciplinare);
- l' inserimento dell'offerta economica nella busta "A – documentazione amministrativa";
- la mancata presentazione dell'offerta economica;
- la mancata indicazione della percentuale di ribasso offerta;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in aumento;

- l'offerta economica pari alla base di gara;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica (cfr. Tar Lombardia - Milano - n. 1629/2015);
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione dei lavori (cfr. Adunanza Plenaria n. 9/2015).

## SEZIONE IV

La busta “**B - Offerta economica**” deve essere, **a pena di esclusione**, debitamente chiusa e sigillata e deve contenere, **a pena di esclusione**, l'indicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (**RimozioneInquinanti\_Mod.Offerta**).

L'offerta deve essere accompagnata dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

Nell'offerta economica il concorrente, inoltre, deve:

- indicare, **a pena di esclusione**, l'ammontare dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa previsti per l'esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 72, c. 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, si riterrà valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte pari o in rialzo rispetto alla base d'asta, offerte plurime, offerte condizionate o con riserve.

L'offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante della Impresa; è nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

In caso di R.T.I. costituendo l'offerta deve essere sottoscritta **a pena di esclusione** da tutte le Imprese.

## SEZIONE IV

### PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il seggio di gara, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, procederà:

- al sorteggio di uno dei metodi di calcolo indicati dall'art. 97, comma 2, lettere a) - b) - c) - d) - e) del D.Lgs. 50/2016.

Eventuali norme emanate successivamente alla pubblicazione del presente bando al fine di esplicitare i suddetti metodi di individuazione automatica delle offerte anomale, troveranno diretta applicazione nell'ambito della presente gara. In assenza di norme interpretative per motivi di trasparenza e certezza della *lex specialis*, la locuzione “*con esclusione del dieci per cento*” di cui al metodo riportato nell'art. 97 comma 2 lettera b) sarà interpretata come espressione del seguente tenore “*arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso*”;

- a verificare la correttezza della documentazione presentata e il possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di gara.

Si procederà all'apertura delle buste “B - offerta economica” presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e si procederà, quindi, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 8, del D. Lgs. n. 50/2016.

Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. L'offerta migliore sarà quella del concorrente che ha presentato il ribasso immediatamente inferiore alla soglia.

La seduta verrà, quindi, sospesa per rimettere al R.U.P. la valutazione dei costi specifici/interni della sicurezza.

Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati in seduta pubblica dal Seggio di gara che procederà a formulare la proposta di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ricorrerà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse a condizione che il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a 10.

Qualora il criterio sorteggiato non sia matematicamente applicabile per l'individuazione della soglia di anomalia in considerazione del numero delle offerte ammesse, la Stazione Appaltante, su indicazione del R.U.P., si riserva la facoltà di cui all'art. 97 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, di verifica.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di più offerte. Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati in seduta pubblica dal Seggio di gara che procederà a formulare la proposta di aggiudicazione.

L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre:

- a. cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (art. 42 del Capitolato Speciale d'Appalto);
- b. polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione e responsabilità civile come da art. 43 del Capitolato Speciale d'Appalto.

La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente ed all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione dell'I.V.A.

I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale [www.comune.monza.it](http://www.comune.monza.it) – voce: Bandi di gara – lavori/esiti); pertanto non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.

L'aggiudicazione verrà inoltre comunicata a tutti i partecipanti alla gara.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si applicheranno le norme in materia di Lavori Pubblici.

Monza, li 23/08/2016

p. Il Dirigente della Direzione Legale e Appalti  
Il Dirigente del Settore Bilancio  
(Dr. Luca Pontiggia)

